

to a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

3. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

4. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

5. Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 28

(Assemblea)

1. Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le modificazioni dello statuto, le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, la riduzione del capitale sociale per perdite, la nomina, la revoca, la sostituzione dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione, la revoca dello stato di liquidazione, nonchè in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge e dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori

o un numero di soci (in caso di società pluripersonale) che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci o del socio unico devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

2. Nel caso di società unipersonale, il socio unico esercita i poteri demandati all'assemblea dei soci.

Nel caso di società pluripersonale, l'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

3. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

4. L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al loro domicilio.

5. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

6. Anche in mancanza di formale convocazione l'as-

semblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 29

(Svolgimento dell'assemblea)

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, accertare e

proclamare i risultati delle votazioni.

3. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente) i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi

ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

4. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 30

(Deleghe)

1. Ogni socio, che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante, con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Art. 31

(Verbale dell'assemblea)

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal Notaio.

2. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente art. 29, comma 2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

3. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per